

Ordinanza sulla segnaletica stradale

(OSStr)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 5 settembre 1979¹ sulla segnaletica stradale è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ In tutta l'ordinanza «limitazione generale di velocità» e «limitazione generale della velocità» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «limite generale di velocità».

² In tutta l'ordinanza «limitazione della velocità» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «limite di velocità».

Art. 108 cpv. 1 e 4

¹ Per evitare o attenuare pericoli particolari nella circolazione stradale, per ridurre un carico ambientale eccessivo o per migliorare la fluidità del traffico, l'autorità o l'USTRA può ordinare deroghe ai limiti generali di velocità (art. 4a ONC²) su determinati tratti di strada. Devono essere garantite la gerarchia della rete stradale stabilita dall'autorità responsabile della pianificazione e in particolare le funzioni delle strade orientate al traffico.

⁴ Prima di fissare una deroga a un limite generale di velocità si procede a una perizia (art. 32 cpv. 3 LCStr) per chiarire se il provvedimento è necessario (cpv. 2), opportuno oppure se sono da preferire altre misure. Occorre in particolare esaminare se il provvedimento può essere limitato alle ore di punta e se è preservata l'eventuale caratteristica di strada orientata al traffico (art. 1 cpv. 9).

¹ RS 741.21

² RS 741.11

II

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi